CODICE PENALE

# Art. 648-quater c.p.

## Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2015, non più in vigore dal 31 ottobre 2026 · versione 260

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice penale |
| Estremi | Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 |
| Libro | Secondo — Dei delitti in particolare |
| Titolo | Tredicesimo — Dei delitti contro il patrimonio |
| Capo | II — Dei delitti contro il patrimonio mediante frode |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-648-quater-confisca/versione/260

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it